

L'EDITTO IN CASA CUIPIELLO

1. — I colleghi giusromanisti vorranno perdonarmi (non sarà la prima volta) se, invece di prendere le mosse per questa nota, come sarebbe assai più distinto, dal *Tractatus logico-philosophicus* di Ludwig Wittgenstein¹, trarrò bonariamente lo spunto da una notissima commedia napoletana del grande autore-attore Eduardo De Filippo, intitolata *Natale in casa Cupiello*². Ma quando ci vuole, ci vuole. E spiego subito perché.

Come non tutti ricordano o sanno, il protagonista della commedia di cui ho detto è Luca Cupiello, sessantenne, povero in canna e napoletano all'antica, quindi sognatore e attaccato alle tradizioni. Avvicinandosi il Natale, egli dedica ogni ritaglio del suo tempo alla costruzione, in legno e carta dipinta, del « presèpio », cioè di quella sorta di paesaggio collinoso, popolato di pastori, contadini ed altri umili personaggi di creta, che circondano la grotta di Betlemme, in cui la notte del 24 dicembre la famiglia tutta porterà in processione la statuina del Bambino Gesù, sistemandola amorosamente tra la Vergine e San Giuseppe sotto il fiato caldo dell'asino e del bue³. Ma il gusto e il rito del presepio sono, pur-

* In *Labeo* 36 (1990) 50 ss.

¹ Molto bene calzerebbe, ad esempio, la proposizione 6.36311: «Dass die Sonne morgen aufgehen wird, ist eine Hypothese; und das heisst: Wir wissen nicht, ob sie aufgehen wird». Ma non mancano altre, prima e dopo, che potrebbero essere parimenti persuasive.

² Nata come farsa in un atto nei lontani anni '30 e recitata in « avanspettacolo » da Eduardo e dai suoi valentissimi fratelli, Titina e Peppino (quest'ultimo nella parte di Nennillo), la commedia (da me ascoltata moltissime volte) è giunta alle dimensioni dei tre atti e del dramma finale nel 1943. Vedila, nella redazione definitiva, in E. DE FILIPPO, *Cantata dei giorni pari* (1959).

³ Accanto ai molti presepi dei poveri sono fioriti a Napoli, specie nel '700, i meravigliosi e popolarissimi presepi delle ricche famiglie, con « pastori » di ogni specie splendidamente scolpiti e addobbati, nonché animali di varia sorta, e selvaggina e pesci e prosciutti e frutta, tutti minuziosamente riprodotti. Non mancano, naturalmente i re Magi, né qualche personaggio dall'aria incredula o addirittura malvagia, che viene detto « 'o malamente ». Ma figura sempre in primo piano, in cambio, il così detto « pastore delle meraviglie », che leva a mezzo le braccia in

troppo, da tempo in decadenza e i familiari di Luca Cupiello guardano la sua costruzione con aria distratta o di fastidio. Anzi di piú. Il giovane figlio Nennillo è decisamente polemico. E al padre, che lo ciruisce e lo lusinga in mille modi per ottenere una parola buona, dice ogni volta, dispettoso e sprezzante: « A me il presepio non mi piace ».

Ebbene, proprio come a Luca Cupiello sta succedendo a me, ormai da molti anni, in ordine alla teoria, cui ho dedicato già troppi articoli e note⁴, secondo cui la codificazione giuliano-adrianea dell'editto è soltanto una leggenda postclassica formatasi intorno ad un nucleo di verità di portata assai piú modesta⁵. Vi è stato, è vero, qualche raro giusromanista che ne ha autorevolmente apprezzato non dico la credibilità, ma per lo meno la serietà⁶, ma dalla maggioranza, o la si è messa da parte come cosa piuttosto vana⁷, oppure si è tralasciato di discuterla con parole di imbarazzata cortesia⁸: quasi che io (con riferimento a quest'ultimo caso) fossi tipo da offendermi, o da reagire, con le divisioni corazzate che non ho, a chi, sopra tutto se giovane collega, francamente e civilmente mi dica che il mio pensiero proprio non lo convince. Ora,

segno di stupore e ammirazione: personaggio, questo, che è passato ormai stabilmente, nel linguaggio di noi smagati napoletani (sudditi pazienti, ma non sciocchi di tante e tante superbe dinastie straniere), a designare chi (giusromanisti compresi) troppo facilmente presta fede a quello che vede, che ascolta o che gli si assicura con la mano sul cuore da autorevolissime fonti.

⁴ Vedili raccolti (non tutti) in A. GUARINO, *Le ragioni del giurista* (1983) 265 ss. *Adde*: A. GUARINO, « *De albo corrupto* », in *Index* 18 (1990); *Id.*, sv. « *Edictum perpetuum* », in *Digesto*⁴.

⁵ Mi esimo rigorosamente dal riassumere la mia teoria, di cui molti (troppi), scorrendo le mie pagine con occhio eccessivamente svelto, ricordano (e banalizzano) la sola parte negativa, senza leggere con la dovuta attenzione il resto. Dico solo che la sintesi che di essa si legge, per esempio, nella mia *Storia del diritto romano*⁸ (1990) n. 205, non è bastevole (dato il carattere elementare dell'opera) perché la si dichiarò senz'altro infondata, o anche perché la si dichiarò senz'altro fondata.

⁶ Tra i piú recenti: C. A. CANNATA, *Profilo istituzionale del processo privato romano. 2: Il processo formulare* (1982) 39 nt. 38 (« forse », su cui GUARINO, in *Labeo* 28 [1982] 227); R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*³ (1987) 139 nt. 17 (« qualche argomento colpisce, ma l'insieme non riesce a persuadere »).

⁷ Per tutti: B. ALBANESE, *Premesse allo studio del diritto privato romano* (1978) 166 nt. 223.

⁸ Mi piace segnalare qui la garbata diplomazia di A. CALORE, *La rimozione del giuramento* (1988) 74 nt. 27: « 'Unica voce contraria', come egli stesso si definisce, alla codificazione giuliano-adrianea è quella del Guarino ». (« *Unus testis, nullus testis* »?).

è vero (non posso negarlo) che io detesto i « libri-no », cioè quei libri (o articoli) che certi giovani autori scrivono (spesso per impulso di certi loro maestri) all'unico scopo di dire di no ad altri scritti e di ripetere piattamente, a confutazione dei medesimi, tutto ciò che era stato detto già prima e che quegli scritti si erano industriati a sottoporre ad analisi critica⁹, ma non è vero che io mi offenda o mi arrabbi, come ad altri succede, nei confronti di chi contrasta con nuovi argomenti le mie tesi¹⁰. Tutt'al più, qualche volta, come Luca Cupiello, mi dispiaccio.

Ecco il motivo per cui chiedo il permesso al giovane collega Sandro Serangeli di paragonarlo, senza acrimonia alcuna, al simpaticissimo Nennillo defilippiano. Egli ha infatti dedicato uno scritto¹¹ per dire in tutta franchezza, tra altre cose su cui deliberatamente sorvolo: primo, che la mia teoria non ha il pregio della novità, essendo stata anticipata oltre un secolo prima da Gustav Hugo; secondo, che è dimostrabile « *per tabulas* » che l'editto pretorio (nella specie, l'editto sul così detto *beneficium competentiae* dell'*abstentus*) fu modificato, sí, in età postadrianea, ma non dal pretore, bensí dagli imperatori e, sulle loro tracce, dai compilatori giustinianei: il che suona piena conferma di quanto asserisce Giustiniano in c. *Tanta-Δέδωκεν* 18¹².

⁹ Di questo tipo è, a mio avviso, il libro (peraltro scritto con diligenza e onesto impegno) di J. GILDEMEISTER, *Das « beneficium competentiae » im klassischen Recht* (1986), pur se ne condivido il pensiero (cfr. p. 22) a proposito della genuinità di Ulp. D. 14.5.2 pr.: genuinità già da me accettata in A. GUARINO, *La condanna nei limiti del possibile*² (1978) 43 ss., 123 ss.

¹⁰ Mi inalbero solo, e modicamente, quando vedo, da certi autori delle ultime leve, svalutato l'imponente lavoro critico svolto da illustri studiosi che ci hanno preceduto: studiosi che sono stati letti, nel migliore dei casi, molto affrettatamente. Meno modicamente mi inalbero, anche con persone a me care, quando esse se la prendono irraguardosamente con chi, essendo ormai morto, non può rispondere loro per le rime: cfr., ad esempio, GUARINO, in *Labeo* 34 (1988) 382 ss. Il che sia detto con schiettezza al SERANGELI (nt. 11) per quanto scrive (cfr. p. 14 ss.) di Siro Solazzi, giustromanista tra i più insigni del secolo, qualificandolo tra gli « interpolazionisti convinti e professanti a tempo pieno » ed accusandolo per di più, malgrado questa sua ossessione interpolazionistica, di non essersi avveduto, guarda caso, dell'alterazione scorta dal Serangeli stesso in D. 14.5.2 pr. V. *infra* nt. 33.

¹¹ S. SERANGELI, « *Abstentii* », « *beneficium competentiae* » e « *codificazione* » dell'editto (Ancona 1989).

¹² Il riferimento è particolarmente al passo della versione latina, in cui, dopo essersi disposto che per le future modificazioni dei *Digesta* « *Augustum imploretur remedium* », si aggiunge, a mo' di giustificazione: *Et hoc non solum a nobis dictum est, sed ab antiqua descendit prosapia: cum et ipse Iulianus legum et edicti perpetui subtilissimus conditor in suis libris hoc rettulit, ut, si quid imperfectum*

Grato profondamente al Serangeli per aver trovato finalmente un mio sostenitore (sia pure « *ante litteram* ») in uno studioso del calibro dello Hugo¹³, mi affretto a segnare questa autorevolissima adesione (forse però un po' dubbia)¹⁴ nel mio (si dice così?) « palmarès ». Quanto al resto, lo apprezzo molto, ma proprio non sarei d'accordo. E passo, qui di séguito, a tentar di chiarirlo.

inveniatur, ab imperiali sanctione hoc repleatur. et non ipse solus, sed et divus Hadrianus in compositione edicti et senatus consulto, quod eam secutum est, hoc apertissime definiuit, ut, si quid in edicto positum non inuenitur, hoc ad eius regulas eiusque coniecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas. Influenzato dal linguaggio piú ambiguo della c. Δέδωκεν, W. J. ZWALVE, *Einige Bemerkungen zur « constitutio Tanta-Δέδωκεν »* § 18, in T. 51 (1983) 135 ss., ha sostenuto che la « *nova auctoritas* » fosse quella dello stesso pretore, non quella dell'imperatore: il che è stato giustamente contestato dal SERANGELI (nt. 11) 79 ss. Tuttavia, se è vero che la citazione di Giuliano da parte di Giustiniano è costituita dalla frase di D. 1.3.11, che è stata tratta dal libro novantesimo e ultimo dei *digesta* giuliani (*Et ideo de his, quae primo constituuntur, aut interpretatione aut constitutione optimi principis certius statuendum est*), non è credibile, checché ne pensi il SERANGELI, 91 ss., e checché abbia voluto intendere « *ad hoc* » Triboniano, che Giuliano si sia riferito alle modificazioni imperiali da apportarsi all'editto: egli si è chiaramente riferito alle « *novità normative* » (*hae, quae primo constituuntur*), quale che ne fosse la fonte (e in ogni caso anche a fonte non edittale), attribuendo alle costituzioni imperiali la funzione di chiarirle e di svilupparle (*certius statuere*). V. sul punto, oltre al SERANGELI (nt. 11) 93 nt. 100, anche V. SCARANO USSANI, *L'utilità e la certezza* (1987) 81 ss., con considerazioni che condivido però in minima parte.

¹³ Sul quale v., da ultimo, M. DIESELHORST, *Gustav Hugo, in Rechtswissenschaft in Göttingen. Göttinger Juristen aus 250 Jahren* (1987) 146 ss.

¹⁴ Il testo su cui si basa il Serangeli e su cui mi baso io stesso, non essendo a mia disposizione la stesura originale, è la versione italiana (a cura di C. Arlia) dell'edizione, presumibilmente del 1832, pubblicata a Napoli col titolo: G. HUGO, *Storia del diritto romano* (1856) § 311, p. 305 ss. Dò pienamente atto al Serangeli che il precedente era a me (come a tutti gli autori dal Girard in poi) del tutto sfuggito, ma mi permetto di richiamare la sua attenzione su quanto ho scritto, a proposito dell'« *originalità* », in *Giusromanistica elementare* (1989) 314 s. Quanto all'estensione del precedente hugiano, è vero che il grande studioso tedesco ha posto in evidenza ben prima di me il carattere tardo delle fonti che parlano della così detta codificazione dell'editto come testo perpetuo e immutabile, ma l'Hugo ha supposto (se ho ben capito) che un riordinamento del testo edittale fu effettivamente fatto da Salvio Giuliano e che ad esso effettivamente dette sostegno ufficiale l'imperatore Adriano, facendone imporre per senatoconsulto l'applicazione anche nelle province (oppure lo studio nelle scuole di diritto) pur senza giungere al punto di vietarne l'integrazione con nuove clausole ad opera di successivi magistrati giudicanti.

2. — Come è stato già da molto tempo ripetutamente rilevato, esiste una curiosa discordanza tra un passo del libro 29 di Ulpiano *ad edictum* riportato nei *Digesta* e una costituzione di Severo e Caracalla riprodotta nel *Codex Iustinianus*. Il passo di Ulpiano (D. 14.5.2 pr.), non immune da mende formali¹⁵, riproduce testualmente, con un « *ait praetor* » introduttivo, la clausola dell'editto in cui si concede, previa *causae cognitio*, la limitazione della condanna all'« *id, quod facere potest* » all'*exheredatus*, all'*emancipatus* e all'*abstentus hereditate patris* nei confronti di coloro che siano diventati loro creditori « *ex contractu* » quando erano ancora *in potestate* del padre defunto¹⁶. La costituzione di Severo e Antonino Caracalla, che è un rescritto indirizzato nel 196 d. C. a tale Elio, dice, relativamente all'*abstentus*, quanto segue:

CI. 4.26.2: *Eius rei nomine, quae cum filio familias contracta est sive sua voluntate sive eius in cuius potestate fuit, sive in peculium ipsius sive in rem patris ea pecunia redacta est, et*¹⁷ *si paterna hereditate abstinuit, actionem nisi in id quod facere possit non dari perpetui edicti interpretatione declaratum est.*

Come mai, se già vi fosse stata nel 196 un'espressa dichiarazione dell'editto a favore dell'*abstentus*, Elio (forse da individuare nel creditore malcontento di un erede astenuto)¹⁸ avrebbe posto la domanda agli imperatori? E come mai, sopra tutto, gli imperatori gli avrebbero risposto richiamandosi non al dettato dell'editto, ma alla « *perpetui edicti interpretatio* »?

Le risposte a questo quesito (o nel senso di una esplicazione accomodante del termine « *interpretatio* », o nel senso della interpolazione di CI. 4.26.2) sono state varie, e di esse ha fatto giustizia forse un po' sommaria, ma sostanzialmente persuasiva, il Serangeli¹⁹. Il contrasto tra la costituzione del 196 e il testo edittale nella versione ulpiana, almeno a prima vista, indubbiamente c'è. E allora ecco come ragiona il nostro autore: posto che il rescritto di Severo e Caracalla è stato emesso

¹⁵ In proposito: GUARINO (nt. 9) 124.

¹⁶ Per l'illustrazione dell'editto: GUARINO (nt. 9) 43 ss.

¹⁷ L'« *et* », che si trova in alcuni codici, viene espunto dal KRÜGER, ma non dal KRIEGL (ed. 1843, 249 nt. 7), ed è ovviamente ritenuto argomento a suo favore dal SERANGELI (nt. 11) 12 nt. 9.

¹⁸ È cosa (del resto, di poco conto) che desumerei dal tono della risposta imperiale: la quale sembra voler deludere la speranza dell'interrogante in qualche possibilità di ottenere azione piena. Incerto, invece, il SERANGELI (nt. 11) 13 nt. 11.

¹⁹ SERANGELI (nt. 11) 15 nt. 13. Il rinvio mi dispensi dalle citazioni.

nel 196 e che in esso la concessione della *condemnatio* limitata anche (« *et* ») all'*abstentus* è attribuita alla *interpretatio edicti* che gli imperatori si vantano di aver fatta²⁰, e non all'editto stesso del pretore²¹; posto che Ulpiano, scrivendo il suo commentario sotto Caracalla²², non poteva conseguentemente trovarsi dinanzi agli occhi un testo editto relativo anche all'*abstentus*; posto che D. 14.5.2 pr. qualche menda formale la presenta²³; è evidente che l'inserzione degli *abstenti* nell'editto è stata fatta, a termini di c. *Tanta-Δέδωκεν* 18, dai compilatori giustiniani²⁴.

Ragionamento, quello sopra schematizzato, che però non mi sembra tener conto di tutte le possibilità che esigono di essere prese in esame. Lasciando da parte un'altra appropriata citazione del Wittgenstein (con

²⁰ Giustamente il SERANGELI (nt. 11) 19 attribuisce l'*interpretatio edicti* (« *perpetui* », o non, che Severo e Caracalla abbiano specificato) agli imperatori e non alla giurisprudenza: ciò risulta, a mio avviso, dalla solennità del « *declaratum est* ». Non mi sembra però che egli abbia ragione quando dice che proprio e solo dalla costituzione di Severo (e Caracalla) gli *abstenti* « vennero ... ammessi a usufruire della condanna limitata ». Il « *declaratum est* » implica una interpretazione fatta già prima del rescritto del 196 (sia ad opera degli stessi Severo e Caracalla, sia più probabilmente ad opera di precedenti principi: è da notare, infatti, che non prima del 196 Caracalla fu associato dal padre, in veste subordinata di *princeps*, alla sua dignità, tuttora in via di conquista, di *Augustus*).

²¹ Minima importanza darei al fatto che Ulpiano 29 *ad ed.*, in D. 14.5.4.1, parla a commento dell'editto solo dell'*emancipatus* e dell'*exheredatus*, non anche dell'*abstentus*. Il caso è quello di un Tizio che abbia mentito al suo contraente, nascondendogli di essere stato emancipato o diseredato, ed abbia perciò ottenuto da lui il credito nella fiducia che il pagamento sarebbe stato fatto, a suo tempo, col patrimonio del padre: seguendo l'insegnamento di Marcello, Ulpiano nega al debitore il beneficio della condanna limitata e ammette il creditore ad agire contro di lui per il *solidum* a punizione del suo *mendacium*. Se Ulpiano avesse detto che va punito anche il *mendacium* dell'*abstentus*, sarebbe incorso in una puerilità, perché il *filius* erede, per il solo fatto di chiedere ed ottenere un credito a carico del patrimonio del padre, avrebbe compiuto l'*immixtio* nello stesso e non sarebbe stato perciò più *abstentus*. V. inoltre, quanto all'*abstentio*, ciò che si rileva *infra* nt. 31.

²² H. FITTING, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*² (1908, rist. 1965) 105 ss. Il dato è da ritenersi sicuro quanto meno per i libri dal 9 al 50. Si ricordi che Caracalla restò imperatore unico, dopo l'assassinio di Geta, nel 212: GUARINO (nt. 5) n. 162.

²³ *Retro* nt. 15.

²⁴ SERANGELI (nt. 11) 20 ss., con ricostruzione del testo secondo lui genuino dell'editto a p. 22 s. (ricostruzione consistente nell'espunzione della frase « *quive abstinuit se hereditate eius cuius in potestate cum moritur fuerit* ») e con ulteriori considerazioni sulle quali, forse per non averle capite, preferisco sorvolare.

le quali non è mai bene esagerare), scendiamo al livello dello Sherlock Holmes di Conan Doyle o dell'Ercole Poirot di Agatha Christie²⁵.

Questi signori (e del pari anche Nero Wolfe o Philo Vance) avrebbero svolto la loro indagine sospettando di tutto e di tutti e non avrebbero quindi data per scontata e insospettabile l'eventualità della « codificazione giuliano-adrianea » dell'editto: avrebbero cioè futato anche l'indizio costituito dal fatto che l'« alibi » di quella pretesa codificazione è, quanto meno, evanescente. Dopo di che avrebbero forse concluso che, essendo assurdo che l'interpolazione sia stata fatta « *uti iuris-consultus* » da Ulpiano, confinando con l'incredibile l'ipotesi (mai espressa, nemmeno dall'« interpolazionista a tempo pieno » Solazzi)²⁶ di una alterazione del testo edittale operata da Triboniano e compagni²⁷, sussistendo vari altri motivi per supporre ragionevolmente che qualche modifica o integrazione dell'editto pur dopo il principato adrianeo vi sia stata²⁸, mancando di ogni plausibilità la tesi che le modifiche all'editto siano state apportate in età classica direttamente dagli imperatori²⁹, avendo coperto la relativa magistratura almeno una quindicina di *praetores* tra il 196 e il 212 o qualche anno dopo³⁰: tutto ciò considerato, la cosa più probabile è che la *interpretatio edicti* ribadita da Severo e

²⁵ Dato e non concesso, benvero, che il livello di certi romanzi polizieschi sia sempre e necessariamente inferiore, sul piano della logica formale, a quello di un professore di Cambridge: affermazione di cui mi assumo pienamente la responsabilità.

²⁶ *Retro* nt. 10. È facile mettere parentesi quadre a destra e a sinistra in un testo giuridico, ma l'interpolazione va sostenuta (naturalmente, come ipotesi) solo a titolo di « *ultima ratio* »: GUARINO, *Giusrom. elem.* (nt. 14) 165 e *passim*.

²⁷ A prescindere da quanto si è detto *retro* nt. 1 a proposito della c. *Tanta-Δέδωκεν* 18, sarebbe stato facilissimo per Triboniano reperire un passo giurisprudenziale (eventualmente dello stesso Ulpiano) relativo all'*interpretatio* proclamata nella costituzione di Severo e Caracalla e inserirlo, come tante altre specificazioni e aggiunte (per esempio, come quella contenuta in D. 14.5.4.1: *retro* nt. 21), nel punto giusto del commento all'editto.

²⁸ A parte gli esempi da me addotti nei miei precedenti scritti e a parte quanto ho sostenuto, circa la vita post-adrianea dell'editto, nell'articolo « *De albo corrupto* » (nt. 4), v. di recente C. FURIA, *Gai 3.84, 4.38 e la collocazione originaria dell'editto « de capite minutis »*, in *SDHI*. 53 (1987) 110 ss.

²⁹ L'editto perpetuo di età adrianea e post-adrianea considerava estranei a se stesso le leggi, i senatoconsulti e le costituzioni imperiali: sul punto, N. PALAZZOLO, *Potere imperiale e organi giurisdizionali nel II secolo d.C.* (1974) 24 ss. (che peraltro non seguono quanto alle *epistulae*). Se modifiche suggerite dagli imperatori anche dopo Adriano furono apportate all'editto, esse furono sempre introdotte formalmente dal pretore, con inserzione nel suo proprio *album*.

³⁰ *Retro* nt. 22.

Caracalla nel 196 sia stata tradotta in clausola edittale, con inserzione degli *abstenti* accanto agli *emancipati* ed agli *exheredati*, da un pretore che, a cavallo tra il sec. II e il sec. III d. C., abbia tenuto conto della particolare diffusione, in quei tempi di incipiente depressione economica, del ricorso, per evitare oltre tutto il gravame della *vicesima hereditatum*, all'istituto pretorio dell'*abstentio*³¹.

3. — Detto il che (me lo si riconosca: con la massima concisione possibile), da un lato ringrazio il Serangeli (di cui riconosco ed apprezzo con piacere la diligenza, la fantasia storiografica, e vivaddio, la beneducata sincerità con cui si esprime), dall'altro lato rimango più che mai affezionato, come Luca Cupiello, alla mia ipotesi (ho detto: ipotesi) circa la mancata codificazione dell'editto e circa gli spunti della leggenda postclassica in proposito³².

Non senza aggiungere una volta ancora che i così detti « interpolazionisti » del passato (e del presente) non erano (e non sono) dei pazzi³³. Se vi è qualche Polonio del giorno d'oggi che li ritiene (ingiustamente) tali, che dica almeno (glielo consiglio caldamente): « Thought this be madness, yet there is method in't »³⁴.

³¹ La crisi economica del sec. III (con prodromi verificatisi già nella seconda metà del secolo precedente) è cosa troppo nota per aver qui bisogno di supporto bibliografico. Ad essa fu dovuto il moltiplicarsi delle *abstentiones* dei chiamati ad eredità eventualmente sospette. Con la *constitutio Antoniniana* del 212 Caracalla concesse molto largamente la *civitas Romana* anche per aumentare la resa della *vicesima hereditatum*, oltre che di altri contributi e liturgie richiesti ai cittadini. Dal canto suo l'aumento dei cittadini e dei pesi tributari a loro carico non poté non implicare la moltiplicazione dei casi di *abstentio* dei chiamati alle eredità sospette.

³² *Retro* nt. 5, con rinnovata raccomandazione di non prendere coscienza della mia teoria a volo d'uccello e di astenersi, con gratuita boria, in ordine ad essa dal « piglio addirittura ironico » che l'attento SERANGELI (nt. 11) 123 nt. 139 ha acutamente rilevato in un autore, cui non ho ritenuto né ritengo che valga la pena di replicare.

³³ Mai e poi mai il Solazzi, di cui ho avuto l'onore di essere assistente ed assiduo (anche se spesso non convinto) ascoltatore, avrebbe basato l'ipotesi dell'interpolazione dell'*abstentus*, sui pochi guasti formali che il frammento di Ulpiano ha indubbiamente subito. E tanto meno egli avrebbe ravvisato, non dico nell'iniziativa dei commissari giustinianici (v. *retro* nt. 27), ma anche nella completomania o altro di un lettore postclassico la modificazione del testo dell'editto, anziché, se mai, una integrazione nei *casus* del commentario ulpiano.

³⁴ W. SHAKESPEARE, *Hamlet*, atto secondo, scena II.